

Numero
1750

fr

0

Bellinzona
8 aprile 2020

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Andreas Glarner
Presidente della Commissione delle
istituzioni politiche del Consiglio nazionale
3003 Berna

spk.cip@parl.admin.ch

16.432 n. lv. pa. Disciplinamento degli emolumenti. Principio della trasparenza nell'amministrazione federale Procedura di consultazione

Egregio signor Glarner,

abbiamo ricevuto la sua lettera del 14 febbraio 2020 in merito alla sopramenzionata procedura di consultazione e, ringraziandola per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione, formuliamo le considerazioni seguenti.

Il progetto posto in consultazione si propone di abbandonare il principio presente nella LTras secondo il quale è riscosso un emolumento per le domande di accesso ai documenti ufficiali e di sostituirlo con il principio della gratuità dell'accesso.

In Ticino, la legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), in vigore dal 1° gennaio 2013, in generale è molto simile alla LTras. Però in materia di emolumenti sembra diversa perché sancisce il principio della gratuità.

Infatti, mentre secondo la LTras l'accesso a documenti ufficiali è di norma soggetto al versamento di un emolumento eccettuati i casi di domande il cui trattamento richiede poco lavoro (art. 17 LTras), secondo la LIT la consultazione di documenti ufficiali è gratuita e viene riscossa una tassa solo se l'accesso comporta oneri di una certa importanza e in caso di rilascio di copie (art. 16 LIT).

Se però oltre che della legge si tiene conto del regolamento d'applicazione (RLIT; RL 162.110), emerge che la procedura d'accesso ticinese non è gratuita: devono essere percepiti emolumenti in caso di rilascio di copie e se il tempo per l'esame della domanda e la preparazione dei documenti supera la mezz'ora (la tariffa è di 60 franchi all'ora).

Per certi versi la legislazione federale è più favorevole al richiedente l'accesso, visto che prescrive di non fatturare emolumenti inferiori a 100 franchi, consente all'autorità di

1750

condonarli o di ridurli in caso di accesso rifiutato o accordato solo parzialmente e di diminuirli almeno del 50% in presenza di professionisti dei media.

Sotto altri aspetti la legislazione federale è meno vantaggiosa per il richiedente l'accesso, visto che la tariffa per il tempo impiegato per l'esame e la preparazione dei documenti è di 100 franchi all'ora; inoltre in Ticino il richiedente può presentare una domanda di mediazione qualora contesti l'ammontare degli emolumenti.

Secondo il Rapporto 2018/19 dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, vengono riscossi emolumenti mediamente nel 2% dei casi.

Il totale degli emolumenti riscossi nel 2018 per l'accesso ai documenti è ammontato a 13 358 franchi.

Dai rapporti sulla LIT del responsabile cantonale della trasparenza si evince che dal 2013 al 2019 sono stati richiesti emolumenti nel 7% dei casi; addirittura nel 2019, a fronte di 209 domande di accesso, sono stati fatturati emolumenti solo in 4 casi.

Considerato il fatto che la legge non si applica solo all'amministrazione cantonale ma anche ai Comuni e a tanti altri soggetti, non è disponibile l'importo esatto degli emolumenti riscossi.

Comunque sono stati rari i casi di contestazione e sempre per importi molto inferiori rispetto a quelli fatturati da alcuni dipartimenti federali.

Inoltre, come già evidenziato, la LIT garantisce al richiedente la possibilità di avviare una mediazione anche solo in caso di disaccordo sull'ammontare degli emolumenti. In tale sede vengono sempre appianate le divergenze; solo una volta c'è stato un ricorso davanti alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (prima istanza di ricorso), per un importo di 640 franchi, ridotto dalla Commissione a 210 franchi.

Ciò premesso, lo scrivente Consiglio di Stato vede con favore che nella LTras sia sancito il principio della gratuità dell'accesso ai documenti, come nella LIT.

Però quello che soprattutto conta è l'attuazione del principio.

Secondo il primo periodo dell'articolo 17 capoverso 2 LTras un emolumento potrà essere riscosso "se una domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell'autorità".

Nel progetto preliminare non è indicato il numero di ore lavorative oltre il quale potrà essere fatturato un emolumento e la relativa tariffa oraria. Forse potrebbe essere utile fornire al Consiglio federale maggiori indicazioni in merito.

Il secondo periodo dell'articolo 17 capoverso 2 prevede un importo massimo di 2000 franchi; alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni (prassi dei diversi dipartimenti differenziata), è opportuno fissare un importo massimo; 2000 franchi sono una cifra ragionevole.

Tuttavia, come la minoranza della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, riteniamo che la sede dove fissare l'importo sia l'ordinanza, non la legge.

Voglia gradire l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Caduri

Copia a:

- Servizi giuridici del Consiglio di Stato (can-cgcs@ti.ch)
- Servizio per la trasparenza (trasparenza@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet